

Codice A1814B

D.D. 13 dicembre 2021, n. 3706

R.D. 523/1904 - P.I. 1186 - Fiume Bormida di Spigno - Autorizzazione idraulica per intervento di manutenzione straordinaria in corrispondenza dell'attraversamento del gasdotto esistente (Rif. Pratica AL-SME623/9) nel fiume Bormida di Spigno in località Cascina Fornarini nel Comune di Spigno Monferrato (AL). Richiedente: SNAM RETE GAS S.p.A.



ATTO DD 3706/A1814B/2021

DEL 13/12/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: R.D. 523/1904 – P.I. 1186 – Fiume Bormida di Spigno - Autorizzazione idraulica per intervento di manutenzione straordinaria in corrispondenza dell'attraversamento del gasdotto esistente (Rif. Pratica AL-SME623/9) nel fiume Bormida di Spigno in località Cascina Fornarini nel Comune di Spigno Monferrato (AL). Richiedente: SNAM RETE GAS S.p.A.

Con nota prot. DINOCC/647/ALB del 22/09/2021 (acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 44839/A1814B del 28/09/2021) l'Ing. Paola Rocchetti, in qualità di Head Distretto Nord Occidentale della Società SNAM RETE GAS S.p.A., con sede legale in San Donato Milanese, Piazza Santa Barbara n. 7 ed uffici in Torino, Corso Taranto n. 61/a, Partita IVA 10238291008, ha presentato istanza per ottenere il nulla osta idraulico per un intervento di manutenzione straordinaria in corrispondenza dell'attraversamento del gasdotto esistente in subalveo del fiume Bormida di Spigno in loc. Cascina Fornarini in Comune di Spigno Monferrato (AL).

L'attraversamento in subalveo del fiume Bormida di Spigno nel Comune di Spigno Monferrato con metanodotto Alessandria – Cairo Montenotte DN 300, è stato autorizzato in linea idraulica con nota prot. n. 1938/90 del 04/03/1991 del Servizio Opere Pubbliche e Difesa del Suolo di Alessandria e concessionato con D.D. n. 524/DB1407 del 23/02/2011 (Pratica AL-SME 623/9).

Poiché l'intervento in oggetto riguarda il corso d'acqua pubblico e demaniale denominato Fiume Bormida di Spigno, identificato come torrente Bormida di Spigno al n. 127 dell'Elenco delle Acque Pubbliche della Provincia di Alessandria, è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica, ai sensi del R.D. 523/1904.

All'istanza, inviata telematicamente tramite PEC, sono allegati gli elaborati progettuali in formato digitale, datati luglio 2021, redatti dallo Studio Barci Engineering s.r.l., sottoscritti digitalmente dall'Ing. Antonio Barci, in base ai quali è prevista la realizzazione dell'intervento di cui trattasi.

Con nota prot. n. 45543 del 01/10/2021 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 15 della L.R. 14/2014.

L'intervento si configura come una manutenzione di un'opera esistente e già concessa che non comporta modificazioni sostanziali dell'opera e che si rende necessario per ripristinare valori di copertura della condotta, aumentando la sicurezza dell'esercizio del metanodotto.

Il progetto prevede la realizzazione di una mantellata in massi ciclopici squadri per tutta la lunghezza dell'attraversamento in alveo ed il ripristino della funzionalità della scogliera in prismi di calcestruzzo con rifacimento del tratto di monte e relativo ammorsamento nella sponda idrografica destra mediante l'utilizzo di massi ciclopici.

In data 25/11/2021 è stato effettuato un sopralluogo da parte di funzionari del Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti, al fine di verificare lo stato dei luoghi.

Nel tratto interessato dall'intervento di sistemazione si è rilevato come il corso d'acqua scorra direttamente sul substrato roccioso di natura arenaceo marnosa e nell'alveo è visibile uno strato roccioso che si presenta compatto e regolare.

Dall'esame degli atti progettuali, la realizzazione degli interventi in argomento può nel complesso ritenersi ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico del Fiume Bormida di Spigna, con l'osservanza delle prescrizioni tecniche sotto riportate:

- nel tratto d'alveo compreso tra la briglia in cls e la tubazione, per la preparazione del piano di fondazione della mantellata in massi ciclopici, si dovrà limitare al minimo indispensabile la demolizione dei livelli rocciosi compatti affioranti;
- l'estremità di valle della mantellata in massi ciclopici dovrà essere raccordata e livellata al substrato roccioso compatto e regolare che si rinviene nella porzione d'alveo antistante la sponda sinistra;
- la porzione di scogliera prevista in sponda destra dovrà essere allineata alla preesistente difesa e l'estremità di monte della stessa dovrà essere adeguatamente ammorsata nella sponda naturale per evitare erosione ed aggiramento del manufatto da parte della corrente;
- la berma di fondazione della scogliera dovrà essere impostata ad una quota antiscalzamento e l'estradosso della fondazione dovrà essere in ogni punto inferiore alla quota del fondo scorrevole del torrente;
- i massi utilizzati per la costruzione della mantellata e della difesa spondale dovranno essere di adeguata pezzatura e di forma irregolare, con caratteristiche idonee a contrastare l'azione di erosione e di trascinamento del corso d'acqua;
- ad ultimazione lavori gli scavi realizzati in alveo ed in sponda dovranno essere opportunamente ritombati, dovrà essere ricostituito l'andamento del fondo alveo e delle sponde preesistenti, mantenendone invariata la quota altimetrica;
- le piste d'accesso all'alveo dovranno essere prontamente rimosse al termine dei lavori e ripristinate le condizioni geomorfologiche preesistenti;
- i lavori dovranno svolgersi in maniera da evitare qualsiasi perturbamento idraulico in caso di morbide o piene del corso d'acqua;
- il materiale proveniente dalle demolizioni di manufatti presenti nel tratto oggetto d'intervento

dovrà essere asportato dall'alveo e conferito a discarica; solo il materiale litoide sciolto risultante dai lavori in alveo, potrà essere utilizzato localmente a fini idraulici per colmature di erosioni e/o depressioni entro i limiti demaniali del corso d'acqua a monte e valle dell'attraversamento.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046 "*Disciplina del sistema dei controlli interni*", constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge e che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Regio Decreto 25/07/1904 n. 523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- art. 17 della Legge Regionale n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- art. 59 della Legge Regionale n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/1998";
- Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- Decreto Legislativo n. 152/2006: "Norme in materia ambientale";
- D.G.R. n. 6-2173 del 30/10/2020: "Approvazione del documento recante indirizzi interpretativi inerenti alla nozione di opere di canalizzazione e regolazione dei corsi d'acqua di cui alla lettera o) del punto 7 dell'allegato IV alla parte seconda del Decreto Legislativo n. 152/2006";
- Legge Regionale n. 12 del 18/05/2004 e s.m.i.;
- Regolamento regionale D.P.G.R. n. 14/R del 6 dicembre 2004, così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011 recante: "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (L.R. 18/05/2004, n. 12)"

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Società SNAM RETE GAS S.p.A., con sede legale in San Donato Milanese, Piazza Santa Barbara n. 7 ed uffici in Torino, Corso Taranto n. 61/A, Partita IVA 10238291008, ad eseguire l'intervento di manutenzione straordinaria in corrispondenza dell'attraversamento del gasdotto esistente (Rif. Pratica AL-SME623/9) nel fiume Bormida di Spigno in loc. Cascina Fornarini nel Comune di Spigno Monferrato (AL) mediante la realizzazione di una mantellata in massi ciclopici e di una difesa in massi della sponda destra del fiume Bormida di Spigno, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati allegati all'istanza, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. le opere devono essere realizzate in conformità al progetto allegato all'istanza e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. gli accessi all'alveo dovranno essere gestiti dal richiedente e sotto la sua diretta responsabilità, prevedendo idonei sistemi di chiusura, consentendone l'utilizzo solo agli aventi diritto, provvedendo alla chiusura degli stessi di notte, durante i giorni festivi, durante i periodi di non utilizzo, durante gli eventi di morbida e/o piena, ed in tutti quei casi in cui le concomitanti condizioni meteorologiche in atto facciano presagire possibili aumenti dei livelli idrici in alveo, tali da non permetterne l'utilizzo in sicurezza. Al riguardo si dovranno costantemente controllare i bollettini di previsione meteo-idrologica della Regione Piemonte;
3. il richiedente è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto a rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i. e ad eseguire, a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
4. ad ultimazione lavori dovrà essere ripristinato lo stato originario dei luoghi e si dovrà provvedere alla pulizia delle pertinenze demaniali interessate dal cantiere;
5. le sponde, l'alveo e le opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
6. è fatto divieto assoluto di asportare materiale litoide naturale fuori dall'alveo del fiume Bormida di Spigno;
7. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di mesi 12 (dodici), con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
8. SNAM RETE GAS S.p.A. dovrà comunicare al Settore Tecnico regionale di Alessandria e Asti, a mezzo PEC, all'indirizzo *tecnico.regionale.al_at@cert.regione.piemonte.it*, e con un preavviso di almeno 10 giorni, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni avute;
9. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti realizzati e dell'alveo e delle sponde, nei tratti in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
10. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

11. l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario, o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
12. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera realizzata, dell'alveo e delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
13. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
14. il soggetto autorizzato prima dell'inizio dei lavori di ripristino, dovrà ottenere ogni ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti norme, in particolare, qualora durante i lavori intervenga la messa in secca anche parziale del corso d'acqua, dovrà acquisire l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 37/2006, da parte dell'Ufficio Tecnico Faunistico Provinciale ed Ittiofauna – Direzione Ambiente della Provincia di Alessandria.

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera c) del regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i..

La presente determinazione verrà pubblicata sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

IL FUNZIONARIO ESTENSORE
Roberto IVALDI

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli